



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE APPALTI *AD INTERIM*

Patrizia GAMERRO

OGGETTO: Gara regionale centralizzata per l'affidamento del "Servizio integrato di lavanolo per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara n. 133-2017)".
 Affidamento diretto – ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 conv. con mod. dalla L. n. 120/2020 e s.m.i. - incarico di supporto tecnico al Rup nella rinnovazione dei giudizi di anomalia in esecuzione delle ordinanze cautelari TAR Piemonte n. 234 e 235/2021 (Ricorsi R.G. n. 378/2021 e 379/2021).
 CIG Z253366A2F.

Cod. Commessa	Titolo Commessa	Centro di costo
17LAVASL	Servizi lavanderia enti sanitari	0207006

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte
 società per azioni con socio unico
 sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
 cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
 rea della CCIAA di Torino n. 1077627
 c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

DIREZIONE APPALTI

tel. +39 011 6548311
 acquisti@cert.scr.piemonte.it
 appalti@cert.scr.piemonte.it



IL DIRETTORE APPALTI AD INTERIM

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la soppressione dell'Agenda Regionale per le strade (ARES Piemonte);

Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;

Vista la D.G.R. n. 34-3565 del 16 luglio 2021;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 23 luglio 2021 con la quale sono stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'atto notarile repertorio n. 50592/ATTI n. 32752 del 24 settembre 2021, con il quale sono stati conferiti alla dott.ssa Patrizia GAMERRO i poteri necessari per l'espletamento delle attività di S.C.R. Piemonte S.p.A. riferite alla Direzione Appalti ed alla Direzione Progetti Strategici;

Vista la delibera del CdA in data 1.10.2021, avente ad oggetto: *“Ricognizione e programmazione dei procedimenti di competenza della Direzione Appalti. Determinazioni inerenti all'esercizio della procura”*;

Richiamata la Disposizione del Consigliere delegato n. 252 del 25 luglio 2019, a cui si rinvia, con la quale, a seguito dell'espletamento della gara regionale centralizzata ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto *“affidamento del servizio integrato di lavanolo per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara n. 133-2017). Lotti 1-2-3-4”*, per quanto qui rileva: si approvavano le conclusioni del sub-procedimento di verifica della congruità delle offerte, espletato dal RUP con riferimento ai Lotti 3 e 4, dando atto dell'esclusione delle offerte presentate dal R.T.I. Servizi Italia/Lavanderia Industriale Mappanese/Servizi Ospedalieri - in relazione al Lotto 3 - e dal R.T.I. Servizi Italia/AMG/Cipelli - in relazione al Lotto 4, e si aggiudicavano conseguentemente detti Lotti al seguente operatore economico risultato, secondo in graduatoria:

LOTTO	Aggiudicatario	PUNTI TOTALI	ribasso percentuale totale offerto sull'importo complessivo del Lotto posto a base d'asta
Lotto 3: ASL TO3, ASL TO4	HOSPITAL SERVICE	79,69/100	12,82%
Lotto 4: AO Alessandria, ASLCN1, ASLCN2	HOSPITAL SERVICE	82,12/100	11,48%

Preso atto che:

- avverso il provvedimento di cui sopra venivano proposti i seguenti ricorsi innanzi al TAR Piemonte:

- Lotto 3 - ricorso da parte di Servizi Italia S.p.a. in proprio e quale mandataria del RTI con Lavanderia Industriale Mappanese S.r.l. e Servizi Ospedalieri S.p.A.;
- Lotto 4 - ricorso da parte di Servizi Italia S.p.A. in proprio e quale mandataria del RTI con AMG S.r.l. - Cipelli S.r.l.;

- il TAR Piemonte:

- con sentenza n. 293/2020, respingeva il ricorso relativo al Lotto 3;
- con sentenza n. 286/2020, accoglieva il ricorso relativo al Lotto 4;

- avverso le predette sentenze del TAR Piemonte, proponevano ricorsi in appello, in via principale ed in via incidentale, innanzi al Consiglio di Stato, i seguenti operatori:

- Lotto 3 - appello principale da parte di Lavanderia Industriale Mappanese in proprio e quale mandante del RTI con Servizi Italia e Servizi Ospedalieri, e appello incidentale Hospital Service S.r.l.;
- Lotto 4 - appello principale da parte di Hospital Service S.r.l. e appello incidentale da parte di Servizi Italia S.p.A. in proprio e quale mandataria del RTI con AMG S.r.l. - Cipelli S.r.l.;

- il Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza n. 7814/2020 respingeva il ricorso principale e accoglieva l'appello incidentale, relativamente al Lotto 4, e con sentenza n. 7819/2020 respingeva il ricorso incidentale e accoglieva l'appello principale, relativamente al Lotto 3;

- il Responsabile del Procedimento, ing. Adriano LELI, ottemperando alle statuizioni contenute nelle sentenze del Consiglio di Stato di cui sopra, rinnovava la verifica della congruità dell'offerta formulata dai concorrenti RTI Servizi Italia S.p.a.- Lavanderia Industriale Mappanese s.r.l. - Servizi Ospedalieri S.p.a. - in relazione al Lotto 3 - e RTI Servizi Italia S.p.a. - AMG S.r.l. - Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l. - in relazione al Lotto 4;

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SCR Piemonte S.p.A. del 2 aprile 2021 n. 46 (punto 11) - avente per oggetto *“gara regionale centralizzata per l'affidamento del “servizio integrato di lavanolo per le aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte (gara n. 133-2017)”. Aggiudicazione Lotti 3 e 4 a seguito di sentenze Consiglio di Stato n. 7814/2020 e 7819/2020”* - venivano approvate le conclusioni della rinnovata verifica di congruità espletata dal Responsabile del Procedimento - come da verbale del 24/03/2021 - con conseguente conferma dell'esclusione del RTI Servizi Italia S.p.A., LIM S.r.l. e Servizi Ospedalieri S.p.A. - per il Lotto 3 - e del R.T.I. Servizi Italia/AMG S.r.l./ Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l. - per il Lotto 4 - dell'appalto di che trattasi e contestualmente i predetti Lotti venivano aggiudicati in favore della società Hospital Service S.r.l., dando atto altresì che, secondo le statuizioni del Consiglio di Stato, il compenso spettante al fornitore per il servizio di lavanolo - relativamente alla voce delle divise e delle calzature per il personale dell'Azienda Sanitaria - deve essere commisurato alle giornate effettivamente lavorate al netto di festivi, prefestivi e ferie;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 26 aprile 2021 con la quale la dott.ssa Patrizia GAMERRO è stata nominata Responsabile del procedimento, in sostituzione del precedente, ing. Adriano LELI, collocato in aspettativa dal 1° maggio 2021;

Rilevato che, in data 28 aprile 2021, sono stati notificati - tramite posta elettronica certificata - a S.C.R. Piemonte S.p.A., i ricorsi avanti al TAR Piemonte - acquisiti agli atti, in data 28 aprile 2021 - con prot. 0003641 e prot. 0003643 - promossi, rispettivamente, dal R.T.I. Servizi Italia S.p.A., LIM S.r.l. e Servizi Ospedalieri S.p.A. - in riferimento al Lotto 3 - e dal R.T.I. Servizi Italia/AMG S.r.l./ Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l. - in riferimento al Lotto 4 - contro S.C.R. Piemonte S.p.A. - e contro la società Hospital Service S.r.l. - per l'annullamento, previa sospensione:

- del verbale della seduta riservata e verifica congruità offerta del 24 marzo 2021, a firma del Responsabile del Procedimento, con il quale veniva dichiarata l'esclusione per anomalia dell'offerta del R.T.I. Servizi Italia, LIM S.r.l. e Servizi Ospedalieri , in relazione al Lotto 3 e del R.T.I. Servizi Italia/AMG S.r.l./Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l., in relazione al Lotto 4, della gara regionale centralizzata per l'affidamento del servizio integrato di lavanolo per le aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte (gara 133-2017);
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SCR Piemonte S.p.A. del 2 aprile 2021 n. 46 punto 11, avente per oggetto “gara regionale centralizzata per l'affidamento del servizio integrato di lavanolo per le aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte (gara n. 133-2017)”. Aggiudicazione Lotti 3 e 4 a seguito di sentenze Consiglio di Stato n. 7814/2020 e 7819/2020”, con la quale il predetto Consiglio di Amministrazione ha approvato le conclusioni della rinnovata verifica di congruità espletata dal Responsabile del Procedimento, con conseguente conferma dell'esclusione dei Raggruppamenti sopra citati e contestuale aggiudicazione dei Lotti 3 e 4 in favore della società Hospital Service S.r.l., nonché nella parte in cui dà atto che, secondo le statuizioni del Consiglio di Stato, il compenso spettante al fornitore per il servizio di lavanolo - relativamente alla voce delle divise e delle calzature per il personale dell'Azienda Sanitaria . deve essere commisurato alle giornate effettivamente lavorate al netto di festivi, prefestivi e ferie;
- della nota a firma del Responsabile del Procedimento, del 2 aprile 2021 h. 16,15 - registro ufficiale U.0002940 - con la quale veniva data comunicazione ai Raggruppamenti di cui sopra della citata delibera del Consiglio di Amministrazione SCR n. 46 del 2 aprile 2021, portante l'esclusione dei medesimi dalla gara - per i Lotti 3 e 4 - e l'aggiudicazione ad Hospital Service, unitamente al verbale di verifica di congruità delle offerte del 24 marzo 2021;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, compreso l'eventuale contratto e/o gli eventuali contratti attuativi di appalto con le singole Aziende Sanitarie interessate che, nelle more, dovessero essere sottoscritti tra S.C.R. PIEMONTE S.p.A. e la contro interessata HOSPITAL SERVICE S.r.l., con declaratoria in tal caso di subentro delle ricorrenti nel contratto e/o nei contratti attuativi medesimi;
- nonché con espressa riserva di proporre eventuali motivi aggiunti ed eventuale separata azione per l'eventuale danno che dovessero subire le ricorrenti ed il relativo costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese in conseguenza degli atti impugnati;

e con intervento *ad adiuvandum* promosso da ASSOSISTEMA AUIL – ASSOCIAZIONE DEL SISTEMA INDUSTRIALE INTEGRATO DI BENI E SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A., assunta nel corso della seduta del 21 maggio 2021, con cui è stato formalizzato l'incarico, per l'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio di S.C.R. Piemonte S.p.A., a favore dell'avv.to Mauro Milan del Foro di Torino, (P.IVA 06951380010/C.F. MLNMRA67C14L219O), con Studio legale in Torino, Via Bruno Buozzi 3, nei ricorsi avanti al TAR Piemonte sopra citati, per un onorario complessivo per i due ricorsi pari a € 11.400,00, oltre CPA 4% e IVA 22% - come dettagliato in premessa;

Atteso che, il TAR Piemonte, in riferimento ai predetti ricorsi relativi al Lotto 3 - numero di registro generale n. 378 del 2021 – ed al Lotto 4 - numero di registro generale n. 379 del 2021 - ha pronunciato le ordinanze n. 234 e n. 235 del 10 giugno 2021, con le quali ha accolto l'istanza cautelare delle parti ricorrenti, disponendo che: “l'Amministrazione dovrà provvedere a rinnovare il giudizio di anomalia instaurando il doveroso contraddittorio e seguendo quanto ai costi, le indicazioni espresse nel giudizio di appello e, quanto ai ricavi, i parametri di cui sopra”;

Ritenuto necessario, al fine di procedere alla rinnovazione dei giudizi di anomalia disposti dal TAR Piemonte con le su citate ordinanze - considerata la specificità e complessità della questione di che trattasi - individuare una figura specializzata nel settore tessile, con riferimento, in particolare, all'ambito sanitario, al fine di fornire un ausilio tecnico, in via istruttoria, al Responsabile del procedimento, in conformità alla *ratio* della previsione di cui alle Linee guida ANAC n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" - del seguente tenore: "*nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (come nella gara di cui è causa) - la verifica "è svolta dal Rup con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice nominata ex art. 77 del Codice"*";

Visto l'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 conv. con mod. dalla L. n. 120/2020 e s.m.i., che così prevede:

"2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

- a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"*;

Individuato il dott. Alberto PEZZIN, della Società T.C.P. Engineering S.r.l., con sede in Biella, C.so Pella 2/B, P.IVA e c.f. 02632800021, in possesso di esperienza e competenza nella materia oggetto del giudizio di anomalia, come da curriculum agli atti, che risulta aver già collaborato con S.C.R. Piemonte S.p.A., con esito positivo, per questioni analoghe a quelle che ci occupano;

Preso atto della disponibilità del suddetto professionista ad assumere l'incarico di supporto tecnico al Rup - per compiere la rinnovazione dei giudizi di anomalia, in esecuzione delle ordinanze cautelari del Tar Piemonte nei contenziosi di che trattasi - alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 7882 in data 8 ottobre 2021, ossia per un corrispettivo massimo stimato di € 6.000,00, oltre IVA, secondo quanto di seguito dettagliato:

- Attività di consulenza costo orario € 80,00 oltre IVA;
- Rimborso onnicomprensivo spese ordinarie: costo orario € 16,00 oltre IVA;

Dato atto che eventuali spese straordinarie (analisi, test ecc.) che verranno concordate tra le Parti dovranno essere previamente autorizzate dalla Committente e rimborsate a piè di lista;

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, all'affidamento diretto – ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 conv. con mod. dalla L. n. 120/2020 e s.m.i. - a favore del dott. Alberto PEZZIN, della Società T.C.P. Engineering S.r.l., con sede in Biella, C.so Pella 2/B, P.IVA e c.f. 02632800021, dell'incarico di supporto tecnico al Rup nelle operazioni di rinnovazione dei giudizi di anomalia - come disposto dal TAR Piemonte con le ordinanze cautelari n. 234 e n. 235 del 10 giugno 2021, emesse nei ricorsi n. RG 378/2021 e n. RG 379/2021, citati in premessa - per un corrispettivo massimo stimato di € 6.000,00, oltre IVA, secondo quanto di seguito dettagliato:

- Attività di consulenza al Rup: costo orario € 80,00 oltre IVA;
- Rimborso onnicomprensivo spese ordinarie: costo orario € 16,00 oltre IVA;

2) di dare atto che eventuali spese straordinarie (analisi, test ecc.) che verranno concordate tra le Parti dovranno essere previamente autorizzate dalla Committente e rimborsate a piè di lista;


3) di procedere alla formalizzazione del suddetto affidamento mediante stipulazione di scrittura privata che allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, si approva in schema;

4) di dare atto che l'importo massimo stimato € 6.000,00 oltre IVA ed il rimborso delle eventuali spese documentate di cui, rispettivamente, ai precedenti punti 1) e 2), sono da imputare alla corrispondente voce di costo del conto economico del bilancio di S.C.R. Piemonte S.p.A.

Per regolarità finanziaria

Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO


*(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)*



Per verifica di legittimità

Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI

*(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)*



Il Dirigente responsabile *ad interim*
Direzione Appalti
Patrizia GAMERRO

*(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)*



CONTRATTO PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO TECNICO

tra

SCR Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale € 1.120.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona della dott.ssa Patrizia GAMERRO, Dirigente responsabile ad interim della Direzione Appalti e procuratore della Società come da procura notarile repertorio n. 50592/ATTI n. 32752 del 24 settembre 2021, di seguito anche “*Committente*”

e

Alberto PEZZIN, della Società T.C.P. Engineering S.r.l., con sede in Biella, 13990, C.so Pella 2/B, P.IVA e c.f. 02632800021, di seguito anche “*Professionista*”,

di seguito, quando congiuntamente, le “*Parti*”

Premesso che:

- con disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 252 del 25 luglio 2019, a seguito dell’espletamento della gara regionale centralizzata ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto “affidamento del servizio integrato di lavanolo per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara n. 133-2017). Lotti 1-2-3-4”, si approvavano le conclusioni del sub-procedimento di verifica della congruità delle offerte, espletato dal RUP con riferimento ai Lotti 3 e 4, dando atto dell’esclusione delle offerte presentate dal R.T.I. Servizi Italia/Lavanderia Industriale Mappanese/Servizi Ospedalieri - in relazione al Lotto 3 - e dal R.T.I. Servizi Italia/AMG/Cipelli - in

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

DIREZIONE APPALTI

tel. +39 011 6548311
acquisti@cert.scr.piemonte.it
appalti@cert.scr.piemonte.it



relazione al Lotto 4, e si aggiudicavano conseguentemente detti Lotti all'operatore economico Hospital Service, risultato secondo in graduatoria;

- avverso il provvedimento di cui sopra venivano proposti i seguenti ricorsi innanzi al TAR Piemonte:

- Lotto 3 - ricorso da parte di Servizi Italia S.p.a. in proprio e quale mandataria del RTI con Lavanderia Industriale Mappanese S.r.l. e Servizi Ospedalieri S.p.A.;
- Lotto 4 - ricorso da parte di Servizi Italia S.p.A. in proprio e quale mandataria del RTI con AMG S.r.l. - Cipelli S.r.l.;

- il TAR Piemonte:

- con sentenza n. 293/2020, respingeva il ricorso relativo al Lotto 3;
- con sentenza n. 286/2020, accoglieva il ricorso relativo al Lotto 4;

- avverso le predette sentenze del TAR Piemonte, proponevano ricorsi in appello, in via principale ed in via incidentale, innanzi al Consiglio di Stato, i seguenti operatori:

- Lotto 3 - appello principale da parte di Lavanderia Industriale Mappanese in proprio e quale mandante del RTI con Servizi Italia e Servizi Ospedalieri, e appello incidentale Hospital Service S.r.l.;
- Lotto 4 - appello principale da parte di Hospital Service S.r.l. e appello incidentale da parte di Servizi Italia S.p.A. in proprio e quale mandataria del RTI con AMG S.r.l. - Cipelli S.r.l.;

- il Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza n. 7814/2020 respingeva il ricorso principale e accoglieva l'appello incidentale, relativamente al Lotto 4 e con sentenza n. 7819/2020 respingeva il ricorso incidentale e accoglieva l'appello principale, relativamente al Lotto 3;

- il Responsabile del Procedimento, ing. Adriano LELI, ottemperando alle statuizioni contenute nelle sentenze del Consiglio di Stato di cui sopra, rinnovava la verifica della congruità dell'offerta formulata dai concorrenti RTI Servizi Italia S.p.a.- Lavanderia Industriale Mappanese s.r.l. - Servizi Ospedalieri S.p.a. - in relazione al Lotto 3 - e RTI Servizi Italia S.p.a. - AMG S.r.l. - Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l. - in relazione al Lotto 4;

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SCR Piemonte S.p.A. del 2 aprile 2021 n. 46 (punto 11) - avente per oggetto *“gara regionale centralizzata per l'affidamento del “servizio integrato di lavanolo per le aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte (gara n. 133-*

2017)”. *Aggiudicazione Lotti 3 e 4 a seguito di sentenze Consiglio di Stato n. 7814/2020 e 7819/2020*” - venivano approvate le conclusioni della rinnovata verifica di congruità espletata dal Responsabile del Procedimento - come da verbale del 24/03/2021 - con conseguente conferma dell’esclusione del RTI Servizi Italia S.p.A., LIM S.r.l. e Servizi Ospedalieri S.p.A. - per il Lotto 3 - e del R.T.I. Servizi Italia/AMG S.r.l./ Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l. - per il Lotto 4 - dell’appalto di che trattasi e contestualmente i predetti Lotti venivano aggiudicati in favore della società Hospital Service S.r.l., dando atto altresì che, secondo le statuizioni del Consiglio di Stato, il compenso spettante al fornitore per il servizio di lavanolo - relativamente alla voce delle divise e delle calzature per il personale dell’Azienda Sanitaria - deve essere commisurato alle giornate effettivamente lavorate al netto di festivi, prefestivi e ferie;

- in data 28 aprile 2021, venivano notificati - tramite posta elettronica certificata - a S.C.R. Piemonte S.p.A., i ricorsi avanti al TAR Piemonte - acquisiti agli atti, in data 28 aprile 2021 - con prot. 0003641 e prot. 0003643 - promossi, rispettivamente, dal R.T.I. Servizi Italia S.p.A., LIM S.r.l. e Servizi Ospedalieri S.p.A. - in riferimento al Lotto 3 - e dal R.T.I. Servizi Italia/AMG S.r.l./ Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l - in riferimento al Lotto 4 - contro S.C.R. Piemonte S.p.A. - e contro la società Hospital Service S.r.l. - per l’annullamento, previa sospensione:

- del verbale della seduta riservata e verifica congruità offerta del 24 marzo 2021, a firma del Responsabile del Procedimento, con il quale veniva dichiarata l’esclusione per anomalia dell’offerta del R.T.I. Servizi Italia, LIM S.r.l. e Servizi Ospedalieri , in relazione al Lotto 3 e del R.T.I. Servizi Italia/AMG S.r.l./Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l., in relazione al Lotto 4, della gara regionale centralizzata per l’affidamento del servizio integrato di lavanolo per le aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte (gara 133-2017);
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SCR Piemonte S.p.A. del 2 aprile 2021 n. 46 punto 11, avente per oggetto “*gara regionale centralizzata per l’affidamento del “servizio integrato di lavanolo per le aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte (gara n. 133-2017)”*”. *Aggiudicazione Lotti 3 e 4 a seguito di sentenze Consiglio di Stato n. 7814/2020 e 7819/2020*”, con la quale il predetto Consiglio di Amministrazione ha approvato le conclusioni della rinnovata verifica di congruità espletata dal Responsabile del Procedimento, con conseguente conferma dell’esclusione dei Raggruppamenti predetti e contestuale aggiudicazione dei Lotti 3 e 4 in favore della società Hospital Service S.r.l., nonché nella parte in cui dà atto che, secondo le statuizioni del Consiglio di Stato, il compenso

spettante al fornitore per il servizio di lavanolo - relativamente alla voce delle divise e delle calzature per il personale dell'Azienda Sanitaria . deve essere commisurato alle giornate effettivamente lavorate al netto di festivi, prefestivi e ferie;

- della nota a firma del Responsabile del Procedimento, del 2 aprile 2021 h. 16,15 - registro ufficiale U.0002940 - con la quale veniva data comunicazione ai Raggruppamenti di cui sopra della citata delibera del Consiglio di Amministrazione SCR n. 46 del 2 aprile 2021, portante l'esclusione dei medesimi dalla gara - per i Lotti 3 e 4 - e l'aggiudicazione ad Hospital Service, unitamente al verbale di verifica di congruità delle offerte del 24 marzo 2021;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, compreso l'eventuale contratto e/o gli eventuali contratti attuativi di appalto con le singole Aziende Sanitarie interessate che, nelle more, dovessero essere sottoscritti tra S.C.R. PIEMONTE S.p.A. e la contro interessata HOSPITAL SERVICE S.r.l., con declaratoria in tal caso di subentro delle ricorrenti nel contratto e/o nei contratti attuativi medesimi;
- nonché con espressa riserva di proporre eventuali motivi aggiunti ed eventuale separata azione per l'eventuale danno che dovessero subire le ricorrenti ed il relativo costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese in conseguenza degli atti impugnati;

e con intervento ad adiuvandum promosso da ASSOSISTEMA AUIL - ASSOCIAZIONE DEL SISTEMA INDUSTRIALE INTEGRATO DI BENI E SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI;

- S.C.R. Piemonte S.p.A. si costituiva in giudizio nei citati ricorsi avanti al TAR Piemonte, conferendo il patrocinio legale all'avv.to Mauro Milan del Foro di Torino;

- il TAR Piemonte sul ricorso numero di registro generale n. 378 del 2021 - in riferimento al Lotto 3 -, ha pronunciato ordinanza con la quale accoglie le istanze cautelari disponendo che: *“l'Amministrazione dovrà provvedere a rinnovare il giudizio di anomalia instaurando il doveroso contraddittorio e seguendo quanto ai costi, le indicazioni espresse nel giudizio di appello e, quanto ai ricavi, i parametri di cui sopra”*;

- il TAR Piemonte sul ricorso numero di registro generale n. 379 del 2021 - in riferimento al Lotto 4 -, ha pronunciato ordinanza con la quale accoglie le istanze cautelari disponendo che: *“l'Amministrazione dovrà provvedere a rinnovare il giudizio di anomalia instaurando il doveroso*

contradditorio e seguendo quanto ai costi, le indicazioni espresse nel giudizio di appello e, quanto ai ricavi, i parametri di cui sopra”;

- con determinazione del Direttore Appalti *ad interim* n. XX del XX ottobre 2021 è stato affidato al Dott. Alberto PEZZIN della Società T.C.P. Engineering S.r.l., con sede in Biella, 13990, C.so Pella 2/B, P.IVA e c.f. 02632800021, l’incarico di supporto tecnico nelle operazioni di rinnovazione del giudizio di anomalia da parte del Responsabile del procedimento, disposte dal TAR Piemonte con ordinanze sui ricorsi n. RG 378/2021 e n. RG 379/2021, citati in premessa, promossi, rispettivamente, dal R.T.I. Servizi Italia S.p.A., LIM S.r.l. e Servizi Ospedalieri S.p.A. - in riferimento al Lotto 3 - e dal R.T.I. Servizi Italia/AMG S.r.l./ Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l - in riferimento al Lotto 4 - contro S.C.R. Piemonte S.p.A. - e contro la società Hospital Service S.r.l., relativamente alla gara regionale centralizzata per l’affidamento del “Servizio integrato di lavanolo per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara n. 133-2017), per un corrispettivo massimo stimato di € 6.000,00, oltre IVA, secondo quanto di seguito dettagliato:

- Attività di consulenza: costo orario € 80,00 oltre IVA;
- Rimborso onnicomprensivo spese ordinarie: costo orario € 16,00 oltre IVA,

dando atto che eventuali spese straordinarie (analisi, test ecc.) che verranno concordate tra le Parti dovranno essere previamente autorizzate dalla *Committente* e rimborsate a piè di lista;

- con il medesimo provvedimento è stato approvato in schema il presente contratto che ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e della quale non deroga sotto alcun aspetto

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

1. La *Committente* conferisce al *Professionista*, che liberamente accetta, nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione, così come regolato dall’art. 2222 e ss. del Codice civile, l’incarico avente ad oggetto il supporto tecnico al Responsabile del procedimento nelle operazioni di rinnovazione del giudizio di anomalia da parte del Responsabile del procedimento, disposte dal TAR Piemonte con ordinanze sui ricorsi n. RG 378/2021 e n. RG 379/2021, intervenendo nell’instaurando contradditorio tra le parti, in nome e per conto di S.C.R. Piemonte S.p.A.

2. Il *Professionista* non sarà tenuto nei confronti della *Committente* al rispetto dei doveri e degli obblighi peculiari del rapporto di lavoro subordinato.
3. La collaborazione, sarà prestata secondo le esigenze di S.C.R. Piemonte S.p.A. e con la discrezionale disponibilità del *Professionista*, senza vincoli di orari e di presenza.
4. La *Committente* si impegna a fornire al *Professionista*, tramite i propri uffici, i dati e la documentazione in suo possesso idonei e necessari per svolgere le attività oggetto dell'incarico.
5. Il *Professionista* con la semplice sottoscrizione della presente scrittura dichiara l'inesistenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse con l'attività della *Committente* e si obbliga a rimuoverle in caso di successiva insorgenza e, comunque, a darne immediata comunicazione.
6. Il *Professionista* si impegna alla migliore diligenza e alla massima riservatezza e ad attenersi a quanto stabilisce il Codice penale in materia di garanzie a tutela del contenuto di documenti riservati e di segreto professionale, di cui agli artt. 621 e 622 c.p. Ogni informazione, notizia o dato strumentale correlato alle attività previste nello svolgimento dell'incarico che vengano comunicati o comunque appresi nel corso dell'incarico dal *Professionista* e/o loro collaboratori e/o dipendenti, dovranno essere mantenuti segreti, salvo che non siano o diventino di pubblico dominio per fatto a loro non imputabile. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la *Committente* ha la facoltà di risolvere il contratto e il *Professionista* è tenuto a risarcire alla *Committente* medesima tutti i danni che ad essa dovessero derivare.
Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione dello stesso.
7. L'incarico decorrerà a far data dalla sottoscrizione del presente atto e si concluderà al termine delle operazioni di rinnovazione del giudizio di anomalia a cura del Responsabile del procedimento. È escluso il rinnovo tacito dello stesso.
8. Le *Parti* possono recedere dal presente contratto in qualunque momento mediante comunicazione, da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. In tal caso il *Professionista* avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con esclusione di qualsiasi risarcimento di eventuali danni.
9. Il corrispettivo che complessivamente non potrà superare l'importo di € 6.000,00 IVA esclusa è convenuto secondo quanto di seguito dettagliato:
 - Attività di consulenza: costo orario € 80,00 oltre IVA;
 - Rimborso onnicomprensivo spese ordinarie: costo orario € 16,00 oltre IVA;

Eventuali spese straordinarie (a titolo esemplificativo analisi, test) che verranno concordate tra le Parti dovranno essere previamente autorizzate dalla Committente e rimborsate a piè di lista.

Il rimborso delle spese a piè di lista avverrà a seguito di presentazione da parte del *Professionista* di distinta analitica dei costi sostenuti a cui dovranno essere allegati tutti i giustificativi necessari per il rimborso. Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia preventivamente autorizzata dalla *Committente*. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Committente entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione di fattura.

Il compenso sarà corrisposto, previa presentazione di apposita fattura elettronica, ad avvenuto espletamento delle fasi di cui all'articolazione del preventivo formulato.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla *Committente* entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea documentazione contabile.

10. È fatto obbligo al Professionista di procedere alla fatturazione in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). La trasmissione della fattura elettronica dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (Codice Univoco Ufficio UFYLUP). Nella fattura elettronica dovrà altresì essere indicato il riferimento al presente contratto (CIG:.....).

A partire dal 1° luglio 2017 SCR Piemonte S.p.A. è soggetta al meccanismo dello split payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Ai sensi del comma 1-sexies del citato art 17-ter, le disposizioni del predetto articolo non si applicano alle prestazioni di servizi, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

11. Il *Professionista* assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. con l'utilizzo di conto corrente bancario o conto presso Poste Italiane S.p.A. dedicato, sul quale dovranno convergere tutti i pagamenti da parte della *Committente* tramite bonifico bancario, a favore di presso, con le seguenti coordinate:

IBAN

Il Professionista indica i seguenti nominativi e codici fiscali dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato:

12. Il *Professionista* si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Professionista* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. Tutti gli oneri e rischi relativi all'assunzione e allo svolgimento dell'incarico sono soltanto ed esclusivamente a carico del *Professionista*.
14. Il *Professionista* dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale (www.scr.piemonte.it) del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico di comportamento adottati da S.C.R. Piemonte S.p.A., di accettarne i contenuti e di essere soggetti all'obbligo di rispettare e di far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni ivi contenute astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.
- L'inosservanza da parte del *Professionista* di tali obblighi è considerata dalla *Committente* grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.
15. Sono a carico esclusivo del *Professionista* tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione della scrittura privata in caso d'uso. A carico del *Professionista* restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbiano a gravare sul presente contratto.
16. Per tutte le controversie comunque derivanti dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Torino.
17. Ai fini del presente incarico e per ogni eventuale comunicazione, le parti eleggono domicilio come segue:
- S.C.R. Piemonte S.p.A. in Torino, Corso Marconi n. 10;
 - Alberto PEZZIN, presso la sede di T.C.P. Engineering S.r.l. C.so Pella, 2/B 13900 Biella (BI) C.F. e P.IVA 02632800021.
18. Il trattamento dei dati personali raccolti dalla *Committente* viene effettuato unicamente con finalità correlate alla gestione del presente rapporto contrattuale nonché per ottemperare ad obblighi di legge, come previsto dall'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
- I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui la *Committente* si avvarrà come Responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

L'acquisizione di tutti i dati richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale di che trattasi.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento medesimo.

L'interessato ha altresì diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano salvo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento UE 679/2016 e di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con sede in Torino, Corso Marconi n. 10 nella persona del legale rappresentante, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: telefono: 011 6548300 - e-mail: presidenza@scr.piemonte.it - pec: presidenza@cert.scr.piemonte.it.

Il responsabile per la protezione dei dati personali della *Committente* è contattabile all'indirizzo e-mail: rpd@scr.piemonte.it .

19. Le *Parti* si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole o di parti delle stesse non comporterà la nullità o lo scioglimento dell'intera scrittura privata, né della restante parte delle clausole e si impegnano a sostituire secondo buona fede le condizioni invalide od inefficaci con altre che realizzino, per quanto possibile, la stessa funzione.
20. Le *Parti* concordano su tutto quanto contenuto nella presente scrittura privata e liberamente la sottoscrivono, non essendo vincolate da alcun rapporto gerarchico o di subordinazione.

Il Professionista
Alberto PEZZIN

S.C.R. Piemonte S.p.A.
Il Procuratore speciale
Patrizia GAMERRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il *Professionista* dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice civile, le condizioni di cui ai punti 7, 9, 13, 15 e 16 del presente contratto.

Il Professionista

Alberto PEZZIN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.